



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY, con sede legale a Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, Foro Italico 00135 Roma C.F. 97015510585, P.IVA 02151961006, in persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Duodo (di seguito "Federazione" o "FIR")

PEC: affarilegali@pec.affarilegali.it

E

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, con sede legale in Roma, via Palestro 68, C.F. 01561920586, iscritto al Registro RUNTS del Lazio (Rep. n. 111814, Det. Dir. n. G09604 in data 12 luglio 2023), già iscritto al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 1400/2020, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Carmela Pace (di seguito "Comitato" o "UNICEF Italia")

Pec: raccoltafondiunicef@pec.it

di seguito indicate congiuntamente come le "Parti" e ciascuna singolarmente come la "Parte"

Premesso che

- a) La Federazione Italiana Rugby è una associazione con personalità di diritto privato ed è l'organo di governo del rugby italiano, affiliato a World Rugby, la Federazione internazionale. Fondata nel 1928, promuove e sviluppa il gioco del Rugby e i suoi valori culturali ed educativi sul territorio italiano per espandere e affermare una disciplina inclusiva e accessibile a tutti;
- b) il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS è una Organizzazione non governativa (ONG) riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, dotata di personalità giuridica riconosciuta, già iscritta all'Anagrafe delle ONLUS ed opera quale parte del sistema globale dell'UNICEF- Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU, con il mandato, fondato sulla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutti i bambini ovunque, ispirando la propria attività al principio che tutti i bambini abbiano il diritto di sopravvivere, crescere e realizzare le proprie potenzialità per il beneficio di un mondo migliore;
- c) dal 1974 il Comitato Italiano opera in Italia in nome e per conto dell'UNICEF, in base ad un Accordo di Cooperazione stipulato con l'UNICEF e secondo un piano strategico congiunto delle attività, adoperandosi per i diritti e il benessere di tutte le bambine e i bambini in tutto il mondo, Italia compresa;
- d) il Comitato svolge istituzionalmente attività di raccolta fondi a beneficio di progetti a favore dell'infanzia;
- e) condividendo le finalità dell'UNICEF, la Federazione intende aderire attivamente alle iniziative destinate a contrastare le emergenze umanitarie, quali le catastrofi naturali, le emergenze sanitarie o i disastri causati dall'uomo, diventando partner per le emergenze dell'UNICEF Italia per il sostegno alle popolazioni colpite e intende, inoltre, coinvolgere i propri stakeholder nel promuovere appelli e attività di raccolta fondi in caso di emergenze umanitarie;
- f) il Comitato, valutata la compatibilità tra l'attività svolta dalla Federazione e le finalità istituzionali dell'UNICEF Italia, intende accettare la proposta di cui alla precedente lett. e) secondo quanto disciplinato con il presente Accordo (di seguito "Accordo").

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 – Valore delle Premesse

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Autonomia delle Parti

2.1 Dal presente Accordo non discende alcun diritto di esclusiva in favore della Federazione, né alcuna responsabilità commerciale tra la Federazione e il Comitato, né rapporto di agenzia, né associazione temporanea, né joint venture o qualsivoglia altra fattispecie tra le Parti le quali agiranno ciascuna in proprio nome e conto e assumeranno ciascuna autonomamente le proprie obbligazioni nei confronti di terzi, né ne discende il



diritto di accostare direttamente e/o indirettamente il logo e/o il nome UNICEF e/o dell'attività relativa alle eventuali emergenze, salvo quanto appresso specificato.

2.2 Il Comitato è estraneo all'attività della Federazione e ai rapporti tra quest'ultima e i propri associati, tesserati.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo

3.1 La Federazione si impegna a svolgere le seguenti iniziative:

- a) individuare un testimonial della FIR al quale, previa intesa scritta, la Federazione, in occasione del verificarsi di un'emergenza umanitaria, chiederà di voler invitare il pubblico a donare a favore del Comitato per destinare i relativi fondi al contrasto dei danni provenienti dall'emergenza in atto;
- b) individuare modalità – da condividere in forma scritta con il Comitato - di coinvolgimento dei propri stakeholders durante l'espletamento dei principali tornei nazionali e internazionali in cui è presente FIR;
- b) mettere a disposizione i propri canali informativi e/o mezzi di comunicazione ovvero: le piattaforme digitali (facebook, X, Linkedin) ed il sito internet www.federugby.it per comunicare l'emergenza in atto e promuovere una cd "call to action", invitando le società affiliate, i propri tesserati nonché i propri dipendenti e tutti gli stakeholders presenti nel panorama rugbystico ad aderire alla raccolta fondi proposta per contrastare l'emergenza in atto attraverso una erogazione liberale, precisato che la Federazione si impegna sin d'ora a svolgere detta attività entro le prime 72 (settantadue) ore dall'inizio dell'emergenza con strumenti adeguati e comunicazioni, convenute preliminarmente in forma scritta con il Comitato, per le quali il Comitato fornirà materiali di comunicazione, consistenti in informative ai destinatari e/o al pubblico, comprensive dei testi per le *call to action*, da svolgersi con cadenza concordata tra le Parti in forma scritta;
- c) prevedere e comunicare eventuali aggiornamenti ai destinatari delle informative di cui alla lett. c) che precede e/o pubblico a distanza di uno, tre, sei mesi dall'avvio dell'emergenza;
- d) realizzare un comunicato stampa congiunto con UNICEF Italia per comunicare la notizia della collaborazione e pubblicare la notizia della collaborazione sul proprio sito istituzionale;
- e) in occasione di ciascuna emergenza effettuare un comunicato stampa, concordato in forma scritta con il Comitato, per segnalare il proprio supporto ad UNICEF Italia in occasione della emergenza di volta in volta attiva e per invitare i terzi e i propri stakeholders come meglio identificati alla lett. c) che precede, a donare tramite la landing page che sarà contestualmente attivata dal Comitato ai sensi dell'art. 3.3 lett. c). In particolare, nella comunicazione vi sarà l'indicazione del link alla landing page del Comitato;
- f) promuovere la raccolta fondi tramite sms solidale in favore del Comitato;
- g) organizzare degli eventi dedicati alla raccolta di fondi a favore del Comitato per l'emergenza in atto, precisando che, per ogni evento rispondente alle caratteristiche di cui alla presente lett. h), FIR e il Comitato stipuleranno una scrittura in conformità con le norme applicabili.

3.2 Eventuali erogazioni liberali eseguite secondo quanto indicato al precedente punto 3.1 saranno effettuate dalla Federazione, mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

Intestatario: Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS

Banca d'appoggio: Banca Popolare Etica

Indirizzo filiale: VIA PARIGI, 17 – 00185 ROMA

Conto corrente n.: 000015100514

IBAN: IT98C0501803200000015100514

BIC/ SWIFT Code: CCRTIT2T84A

Causale: FIR per UNICEF - Emergenza "nome emergenza"

3.3 Il Comitato si impegna a:

- a) comunicare tempestivamente l'emergenza alla FIR e a fornirle informazioni e fotografie in merito alla stessa, garantendo anche l'opportuno aggiornamento in merito, per poter illustrare ai terzi destinatari delle comunicazioni l'emergenza;
- b) fornire tempestivamente i contenuti dei testi per le comunicazioni della Federazione ai destinatari e/o al pubblico e per le *call to action*;
- c) attivare una landing page appositamente creata da UNICEF Italia per FIR, attraverso la quale gli stakeholder di FIR e ogni destinatario delle sue comunicazioni potranno effettuare delle donazioni individuali dirette al Comitato, quali erogazioni personali, a sostegno delle attività relative alle emergenze che il Comitato intenderà supportare con i suoi Programmi nel periodo di emergenza





concordato. I fondi raccolti con la modalità di cui alla presente lettera c) saranno destinati, di volta in volta, all'emergenza in corso, alla quale si riferisce la comunicazione di cui alla lett. a) che precede, e, in assenza di una campagna di contrasto ad emergenze specifiche, al Fondo per le Emergenze dell'UNICEF.

- d) inviare alla FIR un resoconto di aggiornamento entro 12 mesi dall'avvio dell'emergenza sullo stato di quest'ultima e degli interventi messi in atto;
- e) sussistendone i presupposti, mettere la Federazione in contatto con il referente UNICEF sul campo per offrire l'opportunità di ricevere un aggiornamento sulla situazione in diretta oppure, ove possibile, fare un'intervista;
- f) valutare la possibilità di menzionare la Federazione, con modalità che saranno concordate preventivamente per iscritto tra le Parti, nelle comunicazioni DEM (intendendosi per "DEM", ovvero "Direct Email Marketing", le comunicazioni e-mail) contenenti l'appello di raccolta fondi, inviate dal Comitato ai propri sostenitori/donatori;
- g) dare la possibilità agli stakeholder di FIR di accedere ai cd "Virtual Field Trip", laddove per "Virtual Trip Field" si intendono i webinar organizzati dall'UNICEF The United Nations Children's FUND che riguardano aggiornamenti dal campo sulla gestione delle crisi umanitarie;
- h) condividere i report redatti dagli operatori dell'UNICEF The United Nations Children's FUND e delle comunità coinvolte, contenenti resoconti e fotografie che testimoniano la situazione emergenziale e le attività di contrasto svolte sul campo;
- i) emettere, entro 30 (trenta) giorni dall'accreditamento di ciascuna erogazione liberale effettuata dalla FIR, la dichiarazione di ricevuta utilizzabile ai fini della deducibilità fiscale da parte della Federazione;
- j) destinare le erogazioni liberali, le erogazioni eventualmente ricevute dai dipendenti e associati della FIR, a seguito delle iniziative descritte nel presente Accordo, al sostegno degli interventi per l'emergenza umanitaria, di volta in volta, in atto.

3.4 La Federazione organizzerà le iniziative rappresentate nelle Premesse e al punto 3.1, ivi incluse le attività di comunicazione ivi descritte e menzionate al successivo punto 3.5, a sua cura e spese e senza alcun obbligo, costo od onere a carico del Comitato e/o dell'UNICEF, secondo modalità già concordate in forma scritta e/o da concordare, sempre in forma scritta, con il Comitato, tenuto conto della circostanza che si tratta di iniziativa a favore dell'UNICEF e specificamente a sostegno delle popolazioni colpite dalle emergenze umanitarie.

3.5 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, sul materiale di comunicazione relativo alle attività di cui al presente Accordo, dovrà essere riportata la seguente dicitura "*L'UNICEF Italia non sostiene né promuove alcuna azienda, brand, prodotto o servizio*".

Articolo 4 – Nome e logo dell'UNICEF. Comunicazione. Materiali

4.1 Al fine di assicurare il successo dell'iniziativa legata alle attività portate avanti dalla Federazione ai sensi del presente Accordo, di ottimizzare i fondi raccolti per UNICEF Italia, nonché di accrescere e diffondere la conoscenza della missione dell'UNICEF, il Comitato consente alla Federazione di utilizzare riproducendoli (ma non modificandoli), con le modalità stabilite all'art. 3, punti 3.4 e 3.5, il nome e logo UNICEF sui materiali relativi alle campagne e call to action che saranno diffuse. La presente autorizzazione deve intendersi rilasciata in via non esclusiva, non cedibile né suscettibile di concedere sub-licenze a terzi, a condizione che siano rispettate le formule e modalità indicate all'art. 3 che precede e in ogni caso nei limiti previsti dal presente Accordo. La Federazione si impegna affinché ogni uso del logo e nome UNICEF sia effettuato nel rigoroso rispetto delle istruzioni, autorizzazioni scritte e linee guida erogate dall'UNICEF Italia.

4.2 L'autorizzazione di cui al punto 4.1 che precede non costituisce promozione dell'attività e/o dei prodotti e/o servizi della Federazione da parte del Comitato, né dell'UNICEF Internazionale, né comporta una responsabilità commerciale del Comitato con la Federazione, né è da intendersi come una licenza d'uso, riproduzione, modifica o altro del nome e logo UNICEF.

4.3 Sempre al fine di assicurare il successo dell'iniziativa e di ottimizzare i fondi raccolti per UNICEF e accrescere e diffondere la conoscenza della missione dell'UNICEF, la Federazione consente ad UNICEF Italia la possibilità di dare evidenza del sostegno della stessa alla raccolta fondi in favore dell'UNICEF menzionando a tal fine il nome e logo della Federazione, nel rispetto delle istruzioni e linee guida di quest'ultima. In ogni caso, la presente autorizzazione deve considerarsi concessa in via non esclusiva, non cedibile né suscettibile di concedere sub-licenze a terzi di riprodurre il nome e logo UNICEF, né i segni distintivi dell'UNICEF o del Comitato.



4.4 La Federazione dichiara di essere consapevole che nome e logo UNICEF sono di esclusiva proprietà dell'UNICEF e sono protetti da norme internazionali e dalle altre norme applicabili. La Federazione si impegna a non farne un uso improprio o non autorizzato e a non violare i diritti dell'UNICEF.

4.5 I materiali, documenti ed informazioni in merito alle emergenze di volta in volta in atto, forniti dal Comitato alla Federazione ai fini della esecuzione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 che precede, rimarranno di proprietà del Comitato, con espresso divieto alla FIR di utilizzarli al di fuori e/o per finalità diverse dal presente Accordo e con impegno e obbligo della stessa di terminarne l'uso a qualsiasi titolo dopo la cessazione per qualunque causa dell'efficacia dell'Accordo stesso. Il Comitato dichiara e garantisce che tali materiali sono nella sua disponibilità e che gli stessi non ledono alcun diritto di terzi, impegnandosi a manlevare la FIR da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare da pretese di terzi in relazione a tale obbligazione del Comitato.

Articolo 5 – Durata e Recesso

5.1 Il presente Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione del presente atto sino al 30 giugno 2027.

5.2 Alla data di cessazione, per qualunque causa, della validità dell'Accordo, la Federazione si impegna a terminare sia la promozione delle iniziative descritte all'art. 3, sia la diffusione anche interna di qualsiasi materiale che rechi il riferimento alle attività di raccolta fondi connesse alle emergenze di volta in volta verificatesi in favore dell'UNICEF e a non fare comunicazioni al pubblico che abbiano ad oggetto il nome e logo dell'UNICEF e/o comunque si asterrà dall'utilizzo del nome e logo dell'UNICEF in qualsiasi forma.

5.3 Alle parti è riconosciuta la facoltà di recedere dal presente Accordo dandone preavviso all'altra parte entro 15 (quindici) giorni, nel caso di violazione degli artt. 3 (Oggetto dell'Accordo), 4 (Nome e logo dell'UNICEF), 6 (Riservatezza), 8 (Garanzie) e 11 (Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001. Codice Etico).

Si precisa che le somme ricevute dal Comitato a titolo di erogazione liberale da parte dei dipendenti e associati della FIR e quelle versate dalla Federazione non saranno ripetibili.

5.4 Dopo la cessazione degli effetti del presente Accordo, e per un periodo di due anni, continuerà a produrre effetti tra le Parti l'art. 6 (Riservatezza).

Articolo 6 – Riservatezza

6.1 La Federazione e il Comitato si impegnano reciprocamente alla massima riservatezza rispetto al contenuto del presente Accordo ed alle informazioni e al materiale acquisito durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, nonché all'utilizzo degli stessi in conformità a quanto stabilito nel presente Accordo.

6.2 Resta inteso tra le Parti che non costituiscono violazione del vincolo di riservatezza di cui al presente articolo, la trasmissione da parte del Comitato di informazioni relative alle attività di cui al presente Accordo all'UNICEF The United Nations Children's FUND e le comunicazioni che il Comitato debba rendere in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla normativa del Terzo Settore per gli enti iscritti al RUNTS in ossequio ai principi di trasparenza, verità e correttezza.

Articolo 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

7.1 Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del presente Accordo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi



necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dalla presente scrittura privata e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel presente Accordo, per esercitare i diritti di consultazione, modifica, cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente. Inoltre, il Comitato informa la Federazione di aver nominato un Data Protection Officer che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@unicef.it; ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali potranno essere richieste all'indirizzo infoprivacy@unicef.it.

Articolo 8 – Garanzie

8.1 Il Comitato dichiara e garantisce che le somme versate dalla Federazione ai sensi dell'art. 3.1 saranno utilizzate esclusivamente per gli interventi volti a contrastare l'emergenza di volta in volta comunicata dal Comitato alla Federazione ai sensi dell'art. 3.3, lett. a) che precede. In nessun caso parte delle somme saranno corrisposte ad enti governativi o a partiti politici, a pubblici ufficiali o a dipendenti pubblici o ad altri soggetti, anche privati, allo scopo di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni e di ottenere il compimento da parte degli stessi di qualsiasi atto o comportamento in violazione di leggi applicabili. E' fatto salvo il trasferimento dei fondi all'UNICEF The United Nations Children's FUND per il finanziamento delle attività relative agli interventi connessi ai progetti relativi alle emergenze e al Fondo per le Emergenze.

8.2 È fatto espresso divieto al Comitato di retrocedere, anche in via indiretta, tutta o parte delle somme ricevute ai sensi dell'art. 3.1 a componenti degli organi sociali, dirigenti o comunque dipendenti della Federazione o loro familiari, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

8.3 Il Comitato e la Federazione dichiarano, promettono e garantiscono che:

- a. compiranno quanto occorra e possa, ciascuno nell'ambito delle attività di sua competenza nell'esecuzione del presente Accordo, ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti, e che si atterranno alle norme vigenti in materia di lavoro e previdenza;
- b. compiranno quanto occorra e possa a non ledere la reputazione e l'immagine l'una dell'altra e di ogni partner dell'altra parte, né l'immagine delle attività poste in essere né quello dell'UNICEF The United Nations Children's FUND;
- c. non compiranno o porranno in essere alcuna pratica commerciale sleale.

8.4 Le Parti espressamente convengono che ciascuna delle Parti tiene indenne l'altra, nei limiti del presente Accordo, da ogni onere economico derivante da multe o sanzioni amministrative di qualsivoglia tipo e da ogni responsabilità civile, fiscale, amministrativa verso Enti o Autorità e/o Terzi in genere per eventuali danni a cose e/o persone riconducibili a fatto e colpa della Parte cui sia imputabile la relativa responsabilità.

8.5 La Federazione dichiara che nell'ambito della propria attività e in quella dei propri fornitori e partners commerciali non è utilizzato in alcun modo e misura lavoro minorile.

Articolo 9 – Comunicazioni

9.1 Le Parti convengono che ogni comunicazione o notifica relativa al presente atto dovrà essere eseguita:

- alla FIR: Stadio Olimpico, Curva Nord, Foro Italico 00135 Roma e-mail: affarilegali@federugby.it - responsabilitasociale@federugby.it; indirizzo pec: affarilegali@pec.federugby.it
- al Comitato: Via Palestro 68, Roma; e-mail: n.brotto@unicef.it indirizzo pec raccoltafondiunicef@pec.it.



Articolo 10 – Valore del presente Accordo

10.1 Il presente Accordo costituisce l'intera manifestazione di volontà tra le Parti in relazione all'oggetto di cui trattasi; esso annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e le intese scritte o verbali tra esse intervenuti per l'oggetto.

10.2 Eventuali modifiche o integrazioni del presente Accordo potranno essere adottate solo in forma scritta. Sarà altresì oggetto di specifica pattuizione scritta la disciplina degli eventi di cui all'art. 3.1. lett. f) del presente Accordo eventualmente organizzati dalla FIR.

Articolo 11 – Modello organizzativo ex D.lgs 231/2001. Codice etico

11.1 La Federazione dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal Comitato, la cui parte generale è pubblicata sul sito istituzionale del Comitato, all'indirizzo www.unicef.it, nonché il Codice Etico e s.m.i. del Comitato, comprensivo della Child Safeguarding Policy che ne costituisce parte integrante, disponibili sul sito www.unicef.it. Entrambe le Parti si conformeranno alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001.

11.2 In caso di violazioni di quanto previsto nel citato Modello, nel Codice Etico e s.m.i. o nella richiamata normativa, sarà facoltà della Parte adempiente risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice civile, il presente Accordo, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi via racc.a.r. o tramite pec, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12. Legge Applicabile e Foro competente

12.1 Al presente Accordo è applicabile la legge italiana.

12.2 Per ogni controversia, che non possa essere definita bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 13. Negoziazione

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il contenuto del presente Accordo è stato tra loro integralmente negoziato anche per clausole di maggior favore per il Comitato, tenuto conto della finalità beneficia dell'iniziativa dallo stesso disciplinata.

Roma, 30 aprile 2025

Federazione Italiana Rugby

Il Presidente

Dott. Andrea Duodo

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS

La Presidente

Dott.ssa Carmela Pace